



**COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE**  
**PROVINCIA DI COMO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI MISURE**  
**PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE**  
**DEI TRIBUTI LOCALI**

**AI SENSI DELL'ART. 15ter DEL D.L. 30.04.2019, n. 34 COSI' COME**  
**MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28.06.2019 n. 58**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02.03.2020**

## **Art. 1**

### **(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)**

Scopo del presente regolamento è dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e i relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributi sugli Immobili (ICI, IMU, TASI), oltre a quelli di futura istituzione.

## **Art.2**

### **(Definizione di irregolarità tributaria)**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati. Costituiscono violazioni gravi quelle che precludono la verifica della regolarità del pagamento dei tributi (omesse/infedeli denunce) e/o quelle che comportano complessivamente un debito tributario superiore ad euro 100 (cento).

Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

## **Art. 3**

### **(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)**

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sulla irregolarità tributaria, di cui al precedente art. 2, l'ufficio competente notifica all'interessato la "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività" delle segnalazioni certificate di inizio attività, licenze, autorizzazioni, concessioni in esercizio nel Comune di Castelnuovo Bozzente dal soggetto esercente attività commerciale o produttiva inadempiente, assegnando un termine di 45 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte dell'ufficio tributi, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai

sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzata al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione. L'ufficio tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente, al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione.

I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione. Le modalità, gli importi e le scadenze delle rateizzazioni saranno definite in accordo con l'ufficio tributi; dovrà essere in ogni caso versato, contestualmente alla richiesta di rateizzazione, un acconto pari almeno al 15% del debito complessivo (interessi legali inclusi), e l'intero debito dovrà essere estinto entro un periodo massimo di 18 mesi.

In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento, entro i suddetti termini, della prima rata e relativa presentazione all'ufficio tributi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato.

In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione o di mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale.

La rateizzazione è esclusa qualora l'inadempiente non provveda alla regolarizzazione entro i 45 giorni concessi dalla data di notifica di irregolarità tributaria.

#### **Art. 4**

##### **(Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda)**

La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.

Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

#### **Art. 5**

##### **(Modalità di verifica)**

All'atto del rilascio di autorizzazioni, dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, o di atti autorizzatori comunque denominati concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio competente provvede a dare comunicazione all'Ufficio Tributi comunale che avvierà il procedimento di verifica della regolarità tributaria del soggetto istante.

L'ufficio Tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse comunicandone gli esiti all'ufficio competente che procederà secondo quanto stabilito dall'art. 3.

Periodicamente l'ufficio tributi provvede ad inviare all'ufficio competente un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che risultano essere nello stato di irregolarità tributaria, al fine di avviare, a carico degli stessi, il procedimento di cui al precedente art. 3.

**Art. 6**

**(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)**

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

**Art. 7**

**(Disposizioni finali)**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente.

**Art. 8**

**(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune dove resterà sino a revoca o modifica.